


SCRITTURA PRIVATA CIG Z732E4A2AB

 Sidra PROTOCOLLO GENERALE
14 SET. 2020
PROT. N. 34/101

Con la presente scrittura,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante pro-tempore e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **DOTT. DANIELE DI MAGGIO**, C.F. DMGDNL57M21C351V, con studio in Catania via Quintino Sella 5, P. IVA 05462530873 , d'ora in avanti denominato semplicemente "professionista"

PREMESSO CHE

- ❖ La dott.ssa Cristina Bonfatto ha avanzato domanda giudiziale davanti al tribunale del Lavoro di Catania per il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale come meglio specificato in atti;
- ❖ è necessario addivenire ad un bonario componimento della suddetta controversia, giusto parere legale, e ciò al fine di evitare il rischio di soccombenza della medesima ed il pagamento di ulteriori spese legali;
- ❖ è opportuno definire, prima della costituzione delle parti, mediante apposti accordi in sede sindacale;
- ❖ è stato richiesto al professionista un preventivo per il servizio di assistenza in conciliazione per parte datoriale (L. 533/1973);
- ❖ il professionista ha formulato preventivo assunto agli atti aziendali con prot. n. 20633 del 16/06/2020;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi"

approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - Le premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza quale conciliatore per parte datoriale nella conciliazione di cui in premessa.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di assistenza quale conciliatore per parte datoriale di cui alla presente scrittura.


Art.4) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della

vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico

testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni,

Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine i professionisti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con



diligenza.

Tutti i dati e le informazioni di cui i professionisti o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo.

Art.6) *Durata* - L'incarico avrà durata necessaria all'espletamento dell'attività di cui al presente incarico.

Art.7) *Compenso* - Il compenso è fissato in € 93,63, oltre accessori di Legge ed IVA, se dovuta.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva e fiscale del professionista, entro 30 giorni dalla fattura fine mese.

La fattura dovrà indicare il CIG di cui in epigrafe.

Il professionista dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.


Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento contrattuale del Professionista per inesatta, anche parziale, incompleta, omessa esecuzione delle attività consulenziali a loro affidate con il presente atto, e/o mancato rispetto dei doveri deontologici, ovvero per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per forza maggiore.

Art.10) <i>Privacy</i> - I professionisti, ai fini applicativi del Regolamento UE	679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati lad-	dove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara-	no di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione	dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la sti-	pula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si im-	pegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano	trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel	rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la	protezione dei dati personali e giudiziali (D. Lgs. 30 giugno	2003, n.196 e del Regolamento UE 679/2016).	I professionisti sono obbligati ad assicurare la tutela di dette	informazioni in modo che le stesse non possano venire a cono-	scenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento	UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii. I professionisti	hanno preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e	dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di	dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line,	dando formale consenso al trattamento dei predetti.	Art.11) <i>Recesso</i> - È facoltà della società recedere dal contratto in qual-	siasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al professionista.	Art.12) <i>Privacy</i> - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE	679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati lad-	dove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara	di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei
4																								

dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii.. Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.13) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la vio-



lazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.14) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.15) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.16) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.
(DOTT. DANIELE DI MAGGIO) (PROF. FABIO FATUZZO)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.9) Risoluzione; Art. 11) Recesso; Art.12) Privacy; Art. 13) Modello 231;

Art.14) Foro competente

IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.
DOTT. DANIELE DI MAGGIO PROF. FABIO FATUZZO